

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE PERSONE SENZA FISSA DIMORA

(Bollettino Ufficiale n. 7, del 28.04.2023)

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione Liguria, nell'ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio Sanitario Regionale (SSR), al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria individuale e tutelare il diritto collettivo alla salute, riconosce ai cittadini italiani senza fissa dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria: la facoltà di iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie del SSR, anche a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali e socio sanitari; la facoltà di effettuare la scelta del medico di medicina generale, cosiddetto medico di famiglia o di base, nonché la facoltà di accedere alle prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza (LEA) per i cittadini italiani residenti in Italia. A tal fine, la Regione Liguria promuove, per la durata minima di un anno, una sperimentazione finalizzata all'attivazione delle forme di assistenza di cui al primo periodo e alla valutazione dell'impatto e dell'efficacia delle disposizioni della presente legge.

2. La Giunta regionale determina, con proprio atto, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità per l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle Aziende ASL e per la scelta del medico di medicina generale da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. Regione Liguria si conforma a eventuali normative nazionali che determinano, nella materia di cui ai commi precedenti, ulteriori condizioni migliorative per i soggetti di cui al comma 1. Regione Liguria, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a sostenere l'approvazione di normative nazionali che perseguono gli obiettivi della presente legge e ad adeguarsi tempestivamente a esse.

Art. 2. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita il controllo sull'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale, avvalendosi dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della medesima legge, che fornisce, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) il numero delle persone senza fissa dimora nel frattempo iscritte, anche su segnalazione dei servizi sociali, al SSR, nel territorio di competenza di ciascuna Azienda ASL, e di quelle che hanno effettuato la scelta del medico di medicina generale;
- b) il numero e la tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;
- c) le eventuali criticità emerse in sede di applicazione della presente legge.

3. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), l'adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.

Art. 3. (Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l'esercizio 2023:

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 40.000,00 (quarantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA". (1)

Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note

(1) Comma così modificato dall'art. 11 della legge regionale 30 giugno 2023, n. 14 .